

PROROGHE VARIE COVID-19**Rc auto e moto**

I cittadini possono fruire del prolungamento del periodo di validità dei certificati dopo la scadenza della polizza. Per le polizze Rc auto e moto con scadenza tra il 21 Febbraio e il 30 aprile 2020 sarà possibile circolare per 30 giorni con l'assicurazione scaduta.

Revisione auto scaduta

I cittadini possono fruire della norma che proroga la scadenza delle revisioni auto al 31 ottobre 2020: fino a tale data sarà pertanto consentita la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020.

Documenti di riconoscimento

La validità dei vari documenti di riconoscimento, documento di identità, patente di guida, scaduti o in scadenza dopo il 17 marzo vengono invece automaticamente prorogate al 31 agosto 2020.

Trasmissione della Certificazione Unica

Per la trasmissione dei dati sui redditi tramite CU, il governo ha deciso di concedere tutto il mese di Marzo ai sostituti di imposta. I datori di lavoro avranno quindi a disposizione più settimane per inoltrare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate che per consegnare la documentazione al lavoratore dipendente.

Dichiarazione dei redditi

Il modello della dichiarazione dei redditi precompilata sarà messo a disposizione dei contribuenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 5 maggio 2020, e non più dal 15 Aprile.

Il termine ultimo per la trasmissione del Modello 730 è stato slittato dal 23 luglio al 30 Settembre 2020.

Ricette mediche

I cittadini potranno ottenere dal proprio medico il numero di ricetta elettronica, senza ritirarlo fisicamente. La ricetta potrà essere richiesta e inviata tramite e-mail o smartphone.

BOX PRESENZE - INFORMAZIONE OPERATIVA: Posticipo consegna buoni pasto cartacei

Si informa che la consegna dei buoni pasto cartacei prevista entro la fine del mese di marzo viene posticipata al periodo in cui sarà ripristinato l'ordinario svolgimento delle attività presso le sedi di lavoro.

Il personale, che ha optato per l'erogazione del buono pasto in formato elettronico, ha già ricevuto l'accredito della relativa spettanza.

Il personale, che entro il 31 marzo p.v. richiederà il passaggio dal buono pasto cartaceo a quello elettronico, riceverà la tessera DAYtronic a partire dal mese di aprile e comunque quando sarà ripristinato l'ordinario svolgimento delle attività presso le sedi di lavoro.

a cura di Simona Di Matto



domande e risposte

Gruppo UnipolSai

Numero 31

Marzo 2020

PRIMA DI TUTTO LA SALUTE!**SOTTOSCRITTO PROTOCOLLO CON ANIA PER IL CONTRASTO DEL COVID-19**

Nel pomeriggio del 24 Marzo le Segreterie Nazionali delle OO.SS hanno sottoscritto con Ania un "protocollo contenente le misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del Settore Assicurativo".

E' un risultato molto importante, anche per il ruolo che il mondo assicurativo ricopre nel Paese, in una fase, la più difficile dal dopoguerra, in cui è in gioco la tenuta socioeconomica del paese, che impone a tutti massima responsabilità e unità nel garantire, prima di ogni altra cosa, la piena sicurezza e salute delle lavoratrici e dei lavoratori, della clientela e più in generale del Paese.

L'intesa segue il protocollo sottoscritto il 14 marzo u.s. da CGIL- CISL- UIL, governo e parti datoriali del mondo dell'industria e il protocollo del settore credito sottoscritto il 16 marzo u.s..

Il protocollo impegna tutte le imprese assicurative, anche sulla base delle misure già adottate nelle settimane scorse in seguito alle disposizioni dei vari DPCM, alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro attraverso regole e criteri precisi per garantire ed assicurare le norme di sicurezza ed i dispositivi di protezione individuale.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle lavoratrici e ai lavoratori adeguati livelli di protezione.

Sono stati fissati importanti paletti a tutela dei lavoratori su precauzioni igieniche sanitarie, accesso fornitori, pulizia e sanificazione, dispositivi di protezione individuale, servizi e contatto con il pubblico, organizzazione aziendale, sorveglianza sanitaria.

Il Protocollo di oggi conferma la piena consapevolezza delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, delle Organizzazioni sindacali e dell'Ania della particolare ed inedita situazione di emergenza che sta attraversando il Paese e mette al centro la salute e la sicurezza di chi lavora come condizione indispensabile per la ripresa.



LE SEGRETERIE NAZIONALI
FIRST-CISL, FISAC-CGIL, F.N.A., SNFIA e UILCA

allegato: Protocollo ANIA- OO.SS

DOMANDE E RISPOSTE

Prima di tutto la salute!	1
Congedi covid-19	2
Permessi 104 covid- 19	3
Proroghe varie covid-19	4

Decreto legge CURA ITALIA

CONGEDI COVID-19

Come riportato sul messaggio INPS 1281 del 20 marzo, si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.

Le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento.

I beneficiari sono i genitori i Lavoratori dipendenti privati :

- ✓ Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 % della retribuzione e la contribuzione figurativa.
- ✓ Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.
- ✓ Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un'indennità pari al 50 % della retribuzione e la contribuzione figurativa.
- ✓ Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell'età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19

Come fare domanda:

- ✓ I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale "ordinario" non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d'ufficio dall'INPS nel congedo di cui trattasi.
- ✓ I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.
- ✓ I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali "ordinari" possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all'INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- ✓ I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli il congedo in corso di ultimazione.
- ✓ I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS.

BOX PRESENZE - INFORMAZIONE OPERATIVA: Congedi per il personale con figli di età inferiore a 12 anni

Per il personale dipendente che intende fruire dello specifico congedo previsto dall'art. 23 del Decreto Legge 18/2020 a cui si rimanda per l'applicazione integrale della relativa disciplina, si ricorda che la conseguente domanda va presentata online sul sito dell'INPS ed, una volta inoltrata la pratica, va trasmessa agli indirizzi e-mail aziendali "Box Presenze" e "Box Retribuzioni".



ATTENZIONE

BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19

Come riportato sul messaggio INPS 1281 del 20 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di bonus per servizi di baby-sitting, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.

Il bonus spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato:

- ✓ ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
- ✓ anche in caso di adozione e affidamento preadottivo;
- ✓ oltre il limite d'età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- ✓ è erogato mediante libretto famiglia di cui di all'articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:

- ✓ se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
- ✓ se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.

È possibile cumulare:

- ✓ il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile)
- ✓ il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Come fare domanda: disponibile entro la prima settimana di aprile

- ✓ WEB - www.inps.it - sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby-sitting";
- ✓ CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06164.164
- ✓ PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

ESTENSIONE PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19

Come riportato sul messaggio INPS 1281 del 20 marzo, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

I beneficiari sono i Lavoratori dipendenti privati :

- ✓ che assistono un familiare con handicap grave

Come fare domanda:

- ✓ Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate.
- ✓ Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.

BOX PRESENZE - INFORMAZIONE OPERATIVA: Personale che fruisce dei permessi di cui all'articolo 33 della Legge 104/1992

Nel caso in cui il dipendente intenda avvalersi delle previsioni di cui all'art. 24 Decreto Legge 18/2020, può inserire direttamente in Gerip Web i relativi permessi utilizzando le consuete causali per le quali è stato aumentato il massimale di fruizione.



ATTENZIONE